



Nr. 000490 /2021 R.G.  
Nr. 000379 /2015 Reg. Notizie Reato

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte d'Appello di Venezia  
Sezione **TERZA Penale** composta dai Magistrati:

- |                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| <b>1. Dott. Elisa Mariani</b>      | <b>Presidente</b>  |
| <b>2. Dott. Michele Medici</b>     | <b>Consigliere</b> |
| <b>3. Dott. Andrea Battistuzzi</b> | <b>Consigliere</b> |

Udita la relazione della causa fatta alla udienza pubblica odierna dal **Dott. MEDICI**

Inteso il P.G. dott.ssa **Antonio DE LORENZI** appellant\_  
difensor\_\_\_ come da verbale, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nei confronti di :

**VOZZOLO Vincenzo**

nato in Castelforte (LT) in data 29/06/1963  
residente in Via Fermi 34, Vicenza  
con domicilio eletto in Via Fermi 304, Vicenza,

LIBERO - *presente*

difeso di fiducia dall'avv. Michele Grigenti del foro di Vicenza  
e dall'avv. Emanuele Fragasso del foro di Padova

N. 3681 Reg. Sent.

**SENTENZA**  
in data 20/09/2023

depositata dall'estensore

il \_\_\_\_\_

depositata in Cancelleria

il **02 OTT. 2023**

**FUNZIONARIO GIUDIZIARIO**  
**GIULIA DAL'ORO**

fatto avviso ex art. 548 Cpp

il \_\_\_\_\_

Il Cancelliere

fatta scheda

il \_\_\_\_\_

Il Cancelliere

fatta attestazione elettorale

il \_\_\_\_\_

Il Cancelliere

trasmesso estratto

esecutivo

il \_\_\_\_\_

a \_\_\_\_\_

e a Questura ex art. 160 TULPS

Il Cancelliere

Art. \_\_\_\_\_ Reg. Camp. Pen

Il Cancelliere

**PARTE CIVILE:**

**APPELLANTE**

**GALLIO Cristina** nata a VICENZA il 31/01/1961

assistita dall'avv. Anna Silvia Zanini del Foro di Vicenza

**Appellato dalla parte civile**

Avverso la sentenza n.682 del Tribunale COLLEGALE di VICENZA in data 18/09/2020 che così decideva:

Visto l'art. 530 c.p.p.

Assolve VOZZOLO VINCENZO dai reati a lui ascritti perché il fatto non sussiste.

**IMPUTATO**

- reato di cui agli artt. 609 septies Co.4 n.3) cp bis – 612 bis c.p. perché, rivestendo la qualifica di direttore dell'Ufficio Postale presso cui risultava impiegata Cristina Gallio, con condotte reiterate molestava quest'ultima in modo da cagionarle un perdurante e grave stato di ansia e la costringeva a subire atti sessuali.

in particolare molestava la Gallio con apprezzamenti verbali sgraditi dei tipo "che belle tette che hai", "fammele toccare", "facciamo l'amore così ti insegno io come si vive" e con contatti fisici quali carezze sulla schiena e abbracci ai fianchi.

In Vicenza fino al 2.9.2014

Imputazione coatta.

### **Conclusioni delle parti.**

**Il P. G.** chiede il rigetto dell'appello presentato dalla parte civile e la conferma della sentenza di primo grado.

**La difesa di parte civile** chiede l'accoglimento dell'appello; presenta conclusioni scritte, che vengono allegare al verbale dell'udienza e ne chiede l'accoglimento, rimettendosi alla Corte per la determinazione delle spese.

**Il difensore dell'imputato** conclude chiedendo la conferma dell'assoluzione disposta in primo grado e la condanna della parte civile alle spese.

### **FATTO E DIRITTO**

Con pronuncia di data 18-9-2020, emessa all'esito di un dibattimento svolto nelle forme del rito ordinario, il Tribunale di VICENZA assolveva VOZZOLO Vincenzo dai reati ascrittigli colla formula "***perché il fatto non sussiste***".

L'imputato era stato tratto a giudizio per rispondere di due distinte ipotesi di reato integranti la violazione degli articoli 609 *septies* e 612 bis c. p., posti in essere in danno di GALLIO Cristina, commessi in VICENZA fino al 2-9-2014.

VOZZOLO, nella sua veste di Direttore dell'Ufficio Postale presso il quale risultava impiegata GALLIO Cristina, era accusato, a seguito di imputazione coatta, di aver posto in essere delle condotte moleste nei confronti della GALLIO.

Condotte moleste ed insistenti, tali da provocare nella vittima uno stato d'ansia ed inoltre di aver costretto la parte offesa a subire atti sessuali concretizzatisi in apprezzamenti verbali e contatti fisici, quali carezze sulla schiena e abbracci ai fianchi. Il tutto come meglio descritto nel capo d'imputazione.

All'esito dell'istruttoria dibattimentale, alquanto corposa, nel corso della quale è stata sentita la parte offesa e sono stati escussi i colleghi di lavoro dell'imputato e della parte offesa, il Tribunale ha ritenuto che il racconto di GALLIO Cristina non fosse credibile, poiché contrastante colla versione resa dalla maggior parte dei testi sentiti e privo di riscontri esterni che ne confermassero l'attendibilità .

Precisato che la principale fonte di prova a carico dell'imputato è costituita dalla versione della parte offesa, il Tribunale, applicati i principi giurisprudenziali relativi ai criteri di valutazione di detta prova, giunge alla conclusione che, per quanto concerne la credibilità della persona offesa" *...la presenza di una situazione di conflitto e l'assenza di segni di esistenza delle molestie anteriori alla denuncia lascino ombre sulla genesi della denuncia stessa*", circa l'attendibilità intrinseca della versione, il Tribunale ne evidenzia la poco verosimiglianza di taluni episodi a ragione del fatto che essi, a detta della denunciante, sarebbero avvenuti all'interno dell'ufficio postale, durante di lavoro



ma nessuno dei colleghi di lavoro, sicuramente presenti, ha assistito ad almeno uno di essi.

Tutto ciò e la carenza di riscontri esterni, fanno sì, a parere del tribunale, che la versione della parte offesa non possa essere considerata credibile.

Interpone gravame la parte civile chiedendo, in punto statuizioni civili, l'integrale riforma della gravata sentenza lamentando la non corretta valutazione delle emergenze dibattimentali da parte del Collegio.

Osserva la difesa che, se anche è vero che non vi sono stati episodi ai quali abbiano assistito i colleghi di lavoro, tranne quello riferito dalla teste CASSANO, tuttavia il fatto che essa si sia confidata con una collega, che ha confermato la versione della parte offesa, che il Vice Direttore dell'Ufficio l'abbia vista piangere, che essa fosse in cura per uno stato d'ansia, sono tutti elementi che comprovano la veridicità del suo racconto e che dovrebbero portare all'affermazione di responsabilità dell'imputato.

In particolare la versione resa dalla teste CASSANO, riguardo all'episodio avvenuto verso la Pasqua del 2014 è, a parere dell'appellante, lineare e credibile e costituirebbe valido riscontro alla versione della parte offesa.

Per tali ragioni chiede la riforma della gravata sentenza.

All'udienza del 12-5-2022, assente l'imputato, La Corte disponeva procedersi alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale rinviando il processo all'udienza del 12.10.2022.

Stante l'assenza del Consigliere relatore, l'udienza del 12-10-2022 veniva rinviata al 14-12-2022.

In detta udienza veniva sentita la parte offesa GALLIO Cristina ed il processo veniva rinviato alla data del 22-2-2023 per l'audizione della teste CASSANO Moira.

Seguiva ulteriore rinvio all'udienza del 21-6-2023, sempre per l'audizione della teste CASSANO.

Incombenza che veniva svolta, a seguito di ulteriore rinvio, alla data del 12-7-2023, infine, all'odierna udienza, veniva sentito l'imputato.

Chiusa l'istruttoria dibattimentale, seguiva la discussione e le parti concludevano come da verbale.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

L'appello proposto dalla parte civile è infondato e la gravata sentenza di assoluzione dell'imputato VOZZOLO dovrà essere confermata, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.

2



L'istruttoria dibattimentale non ha scalfito le conclusioni alle quali è pervenuto il giudice di prime cure.

Tanto la teste CASSANO, quanto la parte offesa GALLIO, hanno ribadito, avanti la Corte, la versione resa in primo grado ed a fronte di quanto da loro dichiarato vi è la deposizione dell'imputato,

Orbene, nulla di più di quanto già esposto in primo grado è stato aggiunto dalla teste CASSANO o dalla parte offesa GALLIO, ragion per cui le conclusioni alle quali è giunto Il Tribunale, ben esposte nel paragrafo della sentenza rubricato " **valutazione del quadro probatorio**", non possono che essere integralmente condivise.

Appare opportuno riportarle: " *In conclusione, la deposizione della persona offesa da sola non appare sufficiente, per la sua debolezza intrinseca e per l'assenza di riscontri seri, a sostenere l'accusa nei confronti di VOZZOLO.*

*L'unico riscontro, cioè la testimonianza oculare della CASSANO, non risulta credibile.*

*Non solo: il ruolo stesso avuto dalla CASSANO nella genesi della denuncia e nelle successive mosse all'interno dell'ufficio sino ad ottenere un trasferimento lontano da VOZZOLO indebolisce la posizione della persona offesa. La presenza di un chiaro elemento di risentimento nella CASSANO, la ricerca da parte sua di altri testimoni, contattandoli sino ad intimidirli, la sistematica negazione di questi altri testimoni di aver detto o visto le cose riferite dalla CASSANO confonde in modo irreversibile la situazione. La condotta della CASSANO, infatti, rafforza la possibile ipotesi alternativa di una denuncia strumentale effettuata " estremizzando" alcuni comportamenti del VOZZOLO: il suo essere autoritario diviene incutere paura ai dipendenti; la sua abitudine (descritta dalla stessa CASSANO) di mettere la bocca all'orecchio e di mettere una mano sulla schiena quando passava dagli sportelli (cosa che a detta della CASSANO faceva sia con uomini che con donne) diventa una molestia di tipo sessuale; la mano sulla schiena diventa tentativo di slacciare il reggiseno; eventuali molestie verbali di tipo volgare diventano " avances".*

A quanto già evidenziato dal giudice di prime cure deve essere aggiunto che, con riferimento all'episodio che , a dire dell'appellante, sarebbe avvenuto nel caveau dell'Ufficio postale, la versione della parte offesa appare poco credibile, poiché l'asserita condotta riferibile a VOZZOLO sarebbe stata posta in essere non solo sotto l'occhio vigile delle telecamere del circuito di sicurezza, che avrebbero immortalato la scena, ma addirittura, come precisato da VOZZOLO, il filmato sarebbe stato visto in diretta da alcuni dipendenti che lavoravano nella stanza nella quale venivano proiettate le riprese del circuito di video sorveglianza.



Del fatto che vi fosse l'eventuale filmato GALLIO ne era a conoscenza ed appare strano che, nell'immediatezza, ella non abbia chiesto di acquisirlo, sapendo che dopo poco tempo, precisamente una settimana, le immagini sarebbero state cancellate.

Tale dimenticanza costituisce un ulteriore vulnus al fondamento della tesi dell'appellante.

In conclusione non rimane che confermare la pronuncia di primo grado, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.

P. Q. M.


Visti gli artt. 605, 592 C. P. P.

Conferma la sentenza emessa in data 18.9.2020 dal tribunale di Vicenza nei confronti di Vozzolo Vincenzo ed appellata dalla parte civile Gallio Cristina che condanna al pagamento delle maggiori spese del grado.

Indica in giorni 90(Novanta/00=) il termine per il deposito della sentenza.

VENEZIA, 20.9.2023

Il Cons. est.  
M. MEDICI



IL PRESIDENTE  
E. MARIANI



FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Gina DALL'ORO

